

ART. 18 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

- STEFANI MARIO – Presidente -----
- D'AGOSTINO GIUSEPPE – Vicepresidente -----
- QUAGLIA GABRIELLA – Segretario -----
- LONGO MARGHERITA – Tesoriere -----
- AIROLA EMILIO – Consigliere -----
- BRUNO GIOVANNI – Consigliere -----
- DONALISIO PAOLO – Consigliere -----
- ESPOSITO SERGIO – Consigliere -----
- PIZZIMENTI DANIELA – Consigliere -----
- TESIO AURORA – Consigliere -----

Torino, 09 febbraio 2019

Il Tesoriere ha la responsabilità della contabilità e della gestione della cassa sociale, deve predisporre annualmente il rendiconto economico della gestione ed adempiere ad eventuali obblighi derivanti dalle leggi fiscali.

ART. 14 - DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea dei Soci. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri componenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originari dell'organo associativo.

ART.15 - RENDICONTO

Il Consiglio Direttivo annualmente approva il testo del rendiconto economico della gestione, predisposto dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 16 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria.

In tutti i casi di scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con simili finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 FORO COMPETENTE

In casi di controversia inerente l'interpretazione / esecuzione o la risoluzione delle statuizioni contenute nel presente statuto, i Soci eleggono concordemente il Tribunale di Torino qual foro competente esclusivo.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità del voto del Presidente è determinante

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 11 - II VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea e dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

ART. 12 - SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario cura l'esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende all'attività amministrativa dell'Associazione.

ART. 13 - TESORIERE

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso sul sito WEB dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione del verbale sul sito WEB dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente;
- approva il rendiconto annuale della gestione;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto
- delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 o più consiglieri (secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'Assemblea).

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Soci che indica fra gli stessi il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo, appena eletto elegge al suo interno il Segretario ed il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; fissa la misura delle quote sociali; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il rendiconto economico della gestione da sottoporre all'Assemblea, fissa le date delle Assemblee ordinarie e straordinarie; redige gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; adotta i provvedimenti di esclusione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari; provvede alle nomine necessarie per la tutela della privacy.

Le donazioni ed i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto della gestione e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte delle medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ART. 7 - ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario
- il Tesoriere

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria, nelle date fissate dal Consiglio Direttivo ovvero quando richiesto da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità; la morosità e la indegnità sono sancite dall'Assemblea dei soci.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento animato da spirito di solidarietà e correttezza nei confronti dell'associazione e degli altri soci;
- a versare annualmente la quota associativa

I soci hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- partecipare all'assemblea e, se maggiorenni, con diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- se maggiorenni, accedere alle cariche associative;
- ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'attività prestata, esclusivamente nei limiti e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio è costituito da:

- beni immobili e mobili che diverranno proprietà della ONLUS;
- eventuali fondi di riserva;
- erogazioni, donazioni e lasciti testamentari.

Le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività derivano da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti nei settori dell'attività associativa;
- ricavato dall'organizzazione di manifestazioni ed eventi o partecipazione ad essi;
- raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore commerciale ed attività produttive marginali.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio, Comune, Provincia o Regione, nonché da enti nazionali ed internazionali, in Italia ed all'estero, offrendo la propria assistenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività; da enti pubblici e da privati, che comunque siano interessati allo sviluppo dell'attività dell'Associazione.

L'associazione si impegna a mantenere rapporti di stretta collaborazione con altre realtà di volontariato presenti sul territorio italiano e indiano, e con le amministrazioni locali. Viene escluso ogni fine di lucro nelle attività dell'associazione; per i volontari si esclude ogni forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e qualsiasi altro rapporto di contenuto patrimoniale.

Potrà altresì svolgere inoltre, anche se in misura non prevalente rispetto alle azioni istituzionali, tutte le attività direttamente connesse al proprio scopo istituzionale, anche dirette a soggetti non svantaggiati nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente Statuto.

ART. 4 - FUNZIONAMENTO

L'attività istituzionale e il regolare funzionamento delle strutture saranno garantiti dalle prestazioni, prevalentemente a titolo gratuito, degli associati; nel caso in cui la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta, lo richiedano sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla legge.

ART. 5 - ASSOCIATI

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, che ne condividono le finalità e l'interesse e che si impegnano a rispettare il presente Statuto.

L'ammissione a socio è deliberata, per domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo ed è subordinata al versamento della quota sociale stabilita dal Direttivo stesso.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota associativa annuale.

Ai Soci sarà garantita l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali

ART. 3 - OBIETTIVI ED ATTIVITA'

Per il perseguimento delle sue finalità l'Associazione si propone di operare, a favore delle persone svantaggiate sopra indicate, esclusivamente nei seguenti settori di attività, compresi nell'art.10, comma 1, del D.LGS. 460/1997:

1. Beneficenza
2. Promozione della cultura
3. Tutela dei diritti civili

ed a tale scopo di attivare:

- incontri di informazione, sensibilizzazione ed approfondimento sulle diverse tematiche riguardanti le finalità dell'Associazione
- diffusione di informazioni, dati utili alla conoscenza sulle stesse tematiche e sui progetti attivati anche attraverso strumenti editoriali e telematici
- percorsi di conoscenza, redazione e divulgazione di studi e testi sulle problematiche dei vari paesi d'interesse e su quant'altro sia utile alle finalità dell'Associazione.
- progettazioni nel campo della solidarietà sociale e della cooperazione con le comunità beneficiarie
- iniziative di incontro con rappresentanti e testimoni delle realtà dei paesi in cui vivono le comunità beneficiarie
- ideazione, promozione e partecipazione ad eventi, attività ed iniziative in Italia e all'estero che possano contribuire ad incrementare ed ottimizzare i rapporti tra i propri soci e istituzioni, aziende, enti ed altre associazioni interessate dalle stesse finalità di Orient@menti
- collaborazioni o adesioni a qualsiasi ente pubblico e privato, locale, nazionale o internazionale, nonché sinergie con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti per il raggiungimento delle finalità sociali ed in armonia con il proprio ruolo.
- iniziative, incontri, eventi atti ad informare e sensibilizzare cittadini, enti ed altre associazioni perché si giunga a concrete forme di solidarietà, anche con attività sul campo da parte di soci e volontari

L'Associazione può compiere tutte le operazioni bancarie, fideiussorie, avalli cambiari e garanzie a favore di terzi, contrarre mutui e ipoteche, purché compatibili con l'oggetto finale.

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

ORIENT@MENTI ONLUS

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Viene costituita l'Associazione **ORIENT@MENTI ONLUS**, con sede in Pianezza, via Parucco 26/C. Per il raggiungimento dei suoi fini statutari potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, su delibera del Consiglio Direttivo

E' una libera associazione di fatto, sociale, culturale, aconfessionale, apolitica, con durata illimitata nel tempo, senza fini di lucro, regolata a norma de:

Titolo I, Cap. III, art.36 e segg. del Codice Civile, Decreto Legislativo 460 del 1997 nonché dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, in attuazione dello Statuto, si rendessero necessari per meglio determinare specifici rapporti associativi o attività.

ART. 2 - FINALITA'

L'Associazione non ha fini di lucro.

Essa si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica, per arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, ovvero a componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. Si propone altresì di migliorare la qualità della vita sociale attraverso il riconoscimento dei diritti civili individuali e collettivi degli individui e delle comunità, anche estere.

L'Associazione ha lo scopo di riunire attorno a sé tutti coloro che, spinti da motivazioni umane, sono interessati a impegnarsi gratuitamente nel campo socio-culturale per fini di solidarietà, mettendo a disposizione le proprie capacità, i mezzi che possiedono e il loro tempo per un'azione costruttiva di sostegno e sviluppo delle opportunità, in realtà economicamente e territorialmente svantaggiate, nella fattispecie quelle presenti nel contesto del subcontinente indiano.

Lo scopo indicato sarà perseguito attraverso un'attività costante di diffusione della conoscenza sulle comunità indiane beneficiarie dei progetti di sostegno, per accrescere la sensibilizzazione da parte delle realtà italiane e contestualmente stimolare la raccolta di fondi e donazioni volontarie destinate a tali progetti.

L'Associazione si impegna all'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo ONLUS.